

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1201**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CARUSO Luigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2001**

—————

Modifica al comma 3 dell’articolo 29 del decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che nel primo corso-concorso per l'immissione nel ruolo di presidi, il 50 per cento dei posti sia riservato ai presidi incaricati che abbiano ricoperto la funzione per almeno tre anni.

Tale limitazione appare ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di chi, per i motivi più disparati, non sia in possesso

di tale «anzianità» ma abbia rivestito o rivesta in atto la funzione *de qua*.

Sarebbe opportuno, pertanto, anche nell'interesse dell'Amministrazione (che avrebbe modo di scegliere in una più ampia rosa di aspiranti, tutti con specifica esperienza professionale) consentire l'accesso al corso-concorso, senza alcuna limitazione temporale, a tutti coloro che abbiano ricoperto o ricoprano in atto l'incarico di preside.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Al comma 3, terzo periodo, dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «per almeno un triennio» sono sostituite dalle seguenti: «o ricoprono in atto».

